

N. R.G. 3306/2018

**TRIBUNALE DI RIMINI**

Sezione Unica CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Francesca Miconi	Presidente
dott. Lorenzo Maria Lico	Giudice Relatore
dott. Silvia Rossi	Giudice

nel procedimento iscritto al n. r.g. 3306/2018 promosso da:

(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ed elettivamente domiciliato in , in presso il difensore

RICORRENTE

Contro

(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CEDRINI GIOVANNI ed elettivamente domiciliato in via Ortaggi 2, in Rimini, presso il difensore avv. CEDRINI GIOVANNI;

RESISTENTE

Il Giudice dott. Lorenzo-Maria Lico, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15/05/2019, ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Premesso che:

- con ricorso in opposizione allo stato passivo depositato in data 11.9.2018 adiva il Tribunale di Rimini contro il provvedimento di esecutività dello stato passivo del (comunicato in data 13.7.2018) con cui si escludeva il credito per cui aveva domandato l'ammissione, che ammontava a complessivi euro 116.361,65;
- in particolare il ricorrente allegava che:
  - il credito per cui era stata domandata l'ammissione al fallimento in prededuzione derivava dallo svolgimento di prestazione d'opera professionale, avente ad oggetto la predisposizione della relazione ex art. 163, comma 3, 1. fall. finalizzata all'attestazione della veridicità dei dati contabili e della fattibilità di un piano di concordato presentato dalla società poi dichiarata fallita;
  - l'esclusione era stata motivata dal Giudice Delegato sulla base del riscontrato inadempimento del



professionista, il quale non avrebbe svolto l'incarico affidatogli con la dovuta diligenza, in quanto il ricorrente si sarebbe limitato a recepire i valori dei compendi immobiliari stimati da un soggetto terzo, senza sottoporli a vaglio critico e senza obiettivo riscontro dei dati della creditrice;

- inoltre, per quanto riguarda la valutazione delle partecipazioni societarie, il Giudice Delegato rilevava la mancanza di una idonea motivazione, da parte dell'accertatore, circa l'indicazione di valori di realizzo che dovevano ritenersi "altamente improbabili";
  - tale esclusione era ingiusta, atteso che la prestazione era stata eseguita con la dovuta perizia, tanto che nessuna contestazione alla relazione dell'attestatore era mai stata sollevata dal Commissario Giudiziale o dal Tribunale in sede di omologa del concordato preventivo;
  - la sentenza di fallimento era fondata esclusivamente su inadempienze nella fase esecutiva del piano o, comunque, su sopravvenienze che ne hanno impedito la realizzazione;
- il ricorrente domandava quindi l'ammissione in prededuzione della somma di euro 116.361,65;
- si costituiva in giudizio la  
domandando il rigetto dell'opposizione, allegando che:
- i valori dei compendi immobiliari, mutuati dalle perizie redatte dal soggetto terzo, non si basavano sullo stato di fatto e di diritto dei singoli compendi, bensì presupponevano la realizzazione di quelli che erano meri progetti futuri, in alcuni casi neanche (integralmente o parzialmente) consentiti dalle previsioni urbanistiche all'epoca vigenti;
  - quanto alle immobilizzazioni finanziarie, i dati risultanti dalla contabilità aziendale non erano stati sottoposti a verifica da parte dell'attestatore, il quale attestava la veridicità di valori che si dimostravano molto inferiori rispetto a quelli proposti in sede di offerte di acquisto;
  - l'inadempimento del ricorrente era evidente anche sotto il profilo della fattibilità del piano, atteso che non si era dato luogo, nella relazione, ad alcuna valutazione approfondita in merito alla concreta verosimiglianza della fattibilità stessa;
  - la prestazione svolta dal ricorrente, comunque, si era rivelata inutile per la massa dei creditori;

All'udienza del 15.5.2019 le parti discutevano il ricorso ed il Giudice riservava di riferire al collegio;

\*\*\*



Ritiene il Tribunale che il ricorso non sia fondato e vada pertanto rigettato per i seguenti motivi.

Preliminarmente va disattesa l'istanza di riunione del presente procedimento con quello pendente dinanzi al Tribunale di Rimini avente R.G. n. 341/2019, proposta da parte ricorrente.

Ciò sulla base della preminente considerazione per cui parte opponente non allega documentazione idonea a provare che tale giudizio penda effettivamente dinanzi all'intestato Tribunale, non consentendo pertanto al Collegio di apprezzare il *petitum* e la *causa petendi* oggetto di tale giudizio ordinario (presupposti fondamentali al fine di vagliare l'opportunità della riunione, così come un eventuale rapporto di pregiudizialità tra le cause pendenti che potrebbe condurre alla sospensione necessaria dell'attuale giudizio di opposizione). Non può d'altronde ritenersi che il Giudice possa d'ufficio acquisire tale documentazione, non trattandosi di atti processuali relativi all'odierno giudizio di opposizione né, più in generale, alla complessiva procedura fallimentare, trattandosi, come allegato dall'opponente, di autonomo giudizio ordinario di cognizione i cui atti, qualora siano ritenuti dalle parti rilevanti in altro giudizio, vanno ritualmente prodotti all'interno di quest'ultimo.

Nel merito, vanno in questa sede condivise le argomentazioni poste dal Tribunale a fondamento dell'esclusione del credito dell'odierno ricorrente. La prestazione svolta dal

presenta infatti profili di inadempimento che ne giustificano l'esclusione dal passivo.

Di tali profili si provvederà a dare conto, precisando che in relazione ad essi va ritenuta irrilevante la prova per testi articolata da parte ricorrente.

Va innanzi tutto chiarito che la valutazione circa la sussistenza o meno di un inadempimento del professionista in sede di predisposizione della relazione ex art. 161, comma 3, l. fall. deve tener conto della *ratio* della stessa norma, finalizzata a far sì che i creditori della società ed il Giudice possano avere un riscontro "affidabile" circa lo stato patrimoniale e finanziario della società che chiede l'ammissione alla procedura, nonché circa la concreta fattibilità del piano proposto (operando una valutazione prudentiale ed approfondita che tenga conto dei possibili scenari che possono in astratto influire sulla realizzabilità del piano).

Con riferimento all'attestazione di veridicità dei dati relativi ai valori immobiliari (vedi pagine 14 e seguenti della relazione, doc. 7 allegato al ricorso) emerge come questi ultimi siano stati mutuati dalle risultanze delle perizie svolte da senza approfondito vaglio critico da parte del professionista (che, infatti, si limita a "concordare" sui metodi di valutazione impiegati da tale soggetto terzo).

Un primo profilo di inadempimento risiede nella circostanza per cui i valori di stima degli immobili, come determinati da si basano per lo più non sullo stato di fatto in cui detti immobili si trovano al momento della stima, bensì sullo stato degli stessi a seguito di una prospettata ed



ipotetica valorizzazione, da compiersi attraverso complesse opere di ristrutturazione (basti citare alcuni degli immobili per cui sono stati indicati i valori di stima più alti e rilevanti, vale a dire ..... e l'area ....., vedi relazioni di cui ai documenti 5 e 10 allegati alla memoria di costituzione).

Una simile modalità di esecuzione della stima da parte del soggetto terzo avrebbe dovuto essere oggetto di attento e penetrante vaglio critico da parte del professionista attestatore.

Quest'ultimo, infatti, di fronte ad un *modus operandi* dello stimatore che è astrattamente idoneo ad introdurre evidenti elementi di aleatorietà nella stima dei valori immobiliari, anche tenendo conto di profili urbanistici che potrebbero rendere incerta (nell'an e nel quando) la realizzazione degli interventi (vedi ad esempio pag. 9 della relazione di cui al doc. 10 allegato alla memoria di costituzione), non può limitarsi a "concordare" con i criteri ed i risultati raggiunti dallo stimatore.

Né può dirsi sufficiente ad escludere l'inadempimento la comparazione tra i valori immobiliari in questione e quelli (maggiori) delineati da perizie eseguite negli anni precedenti, in assenza di ulteriori e complesse valutazioni circa i criteri utilizzati nelle perizie stesse ed i fattori che avrebbero potuto influenzare un ribasso del valore dei beni negli anni.

Con riferimento alle immobilizzazioni finanziarie emergono altrettanto rilevanti profili di inadempimento.

Non risultano infatti specificati analiticamente i criteri di valutazione del valore delle stesse, atteso che nella relazione il professionista si limita ad affermare che "*il criterio di valutazione è stato particolarmente prudenziale abbattendo il valore delle partecipazioni e dei crediti*" (vedi pag. 21 della relazione). Vero è, come affermato dal ricorrente in sede di opposizione, che tali valutazioni scontano la natura prognostica del giudizio, ma proprio tale caratterizzazione impone che i criteri e le modalità della valutazione siano quanto più possibile specificati ed illustrati dall'attestatore, affinché tali stime siano rese "controllabili" sotto il profilo della congruità dei valori individuati e della logicità delle argomentazioni che sorreggono gli stessi.

Peraltro sul punto il ricorrente si limita nell'atto di opposizione a ribadire le inadeguate premesse metodologiche già contenute nella relazione (vedi pagg. 13 e 14 del ricorso) ed a trascrivere la tabella riassuntiva dei valori stimati delle immobilizzazioni finanziarie di ciascuna società.

Tali circostanze sono idonee a rivelare profili di grave inadempimento da parte del professionista, il quale non ha predisposto una relazione già *ex ante* idonea ad illustrare la reale situazione finanziaria della società.

Ciò chiarito con riferimento all'inadempimento del professionista nell'attestazione di veridicità dei dati aziendali (profilo che già sarebbe sufficiente ad escludere dal passivo il credito vantato), va preso in considerazione anche il profilo dell'attestazione di fattibilità del piano di concordato.



Anche con riguardo a tale profilo va affermato l'inadempimento del professionista.

Infatti emerge dalla relazione (pagg. 44 e seguenti) come lo stesso non abbia dato luogo a valutazioni approfondite circa le concrete prospettive di realizzabilità economica del piano di concordato.

In particolare, nella relazione si afferma, alla stregua di una valutazione che viene definita "prudenziale" (senza tuttavia tradurre tale qualificazione in dati e criteri effettivi), che l'attivo concordatario appare "sufficiente ed adeguato a coprire le spese di procedura e i debiti come quantificati alla data di presentazione della proposta". Al di là delle enunciazioni di principio, il professionista non prende in esame i fattori esterni (congiuntura finanziaria, andamento del mercato, ecc.) che avrebbero potuto influire sulla realizzabilità del piano.

Non può ritenersi sufficiente a ritenere assolto l'obbligo di diligenza l'affermazione, a pag. 45 della relazione, per cui la fase congiunturale del tempo avrebbe sconsigliato la vendita in blocco degli asset immobiliari, pena una forte svalutazione degli stessi. Infatti tali considerazioni non sono sufficienti ad illustrare adeguatamente al ceto creditorio le prospettive di realizzabilità del piano. Sarebbe stato, infatti, necessario (in quanto imposto dalla diligenza professionale nell'espletamento dell'incarico) operare una ricostruzione ex ante dei possibili scenari che avrebbero potuto impedire l'attuazione del programma di concordato, mediante veri e propri stress tests, indicando, se del caso, eventuali strade alternative da percorrere al fine di scongiurare tali eventualità negative.

Di ciò non viene dato atto nella relazione, rendendo evidente l'inadempimento del ricorrente anche alla luce della stessa ratio dell'istituto della relazione del professionista ex art. 161, comma 3, finalizzata a rendere il più possibile consapevole il voto espresso dai creditori in sede di approvazione del concordato.

Né meritano di essere condivise le argomentazioni dell'opponente relative al prospettato vaglio di legittimità del proprio operato costituito dall'avvenuta approvazione del piano di concordato da parte dei creditori e dall'omologa del concordato da parte del Tribunale, senza opposizioni da parte del Commissario Giudiziale.

Oggetto del presente giudizio è, infatti, esclusivamente l'accertamento circa la fondatezza del diritto di credito azionato dall'opponente nei confronti del fallimento mediante insinuazione al passivo dello stesso. La valutazione operata dal Tribunale in sede di omologa del concordato non ha ad oggetto la diligenza prestata dal professionista nella predisposizione della relazione, né questa costituisce un antecedente logico-giuridico necessario della pronuncia di omologa (che possa in qualche modo essere coperto da giudicato implicito).

Non ignora il Tribunale che la giurisprudenza in più occasioni ha attribuito al decreto di omologa del concordato natura decisoria e, dunque, attitudine al passaggio in giudicato, ma tale



qualificazione è stata ricollegata alla natura contenziosa del procedimento, sulla base della considerazione per cui solo un provvedimento reso all'esito di un procedimento contenzioso è idoneo a "decidere" su situazioni soggettive e, dunque, a fare stato tra le parti ex art. 2909 c.c (Vedi Cass. S.U. n. 27073 del 2016). Pertanto è evidente che, non essendo il professionista attestatore "parte" del giudizio di omologa, i fatti costitutivi del proprio diritto di credito al compenso per l'opera svolta non possono essere "coperti" dall'eventuale giudicato sull'omologa del concordato.

Né, alla luce di quanto sin qui sostenuto, rilevano i motivi che si pongono a fondamento della pronuncia di fallimento (che il ricorrente prospetta come indipendenti dal suo operato), atteso che in ogni caso l'adempimento del professionista nella predisposizione della relazione va valutato *ex ante*, per cui non rilevano le circostanze successive che hanno condotto alla risoluzione del concordato.

L'esistenza del credito vantato dal professionista dunque può essere liberamente valutata dall'odierno Giudice senza che le pronunce intervenute nella vicenda possano comprimerne il sindacato.

Per ragioni ancor più evidenti un limite alla cognizione del Tribunale in sede di opposizione allo stato passivo non può essere costituito neanche dall'avvenuta approvazione del concordato da parte dei creditori o dall'assenza di contestazioni mosse dal Commissario Giudiziale.

Quanto al livello di diligenza richiesto al professionista nella predisposizione della relazione (da parametrarsi ex art. 1176, comma 2, c.c.), ritiene il Tribunale che anche a voler ritenere applicabile l'art. 2236 c.c., ed a considerare la prestazione di attestazione della veridicità dei dati aziendali e della veridicità del piano come di "speciale difficoltà", i rilevanti profili di inadempimento sopra menzionati conducono a ritenere comunque inadeguato lo sforzo di diligenza profuso dal ricorrente.

Non sono inoltre meritevoli di condivisione le censure mosse dal ricorrente relative ad una prospettata disparità di trattamento riguardo ad altri professionisti che sono intervenuti nella procedura, atteso che tale profilo esula dall'odierno giudizio e, comunque, non incide sulla valutazione circa l'esistenza o meno del diritto di cui il professionista domanda in questa sede l'accertamento.

Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte ricorrente. Nella quantificazione delle stesse si prendono come riferimento i parametri relativi al "giudizio di cognizione davanti al Tribunale" con i valori minimi delle fasi "istruttoria/trattazione" e "decisionale", alla luce della struttura del rito dell'odierno giudizio e delle attività difensive effettivamente svolte dalle parti.

**P.Q.M.**



Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, rigetta il ricorso proposto da ; condanna al pagamento delle spese di lite in favore di determinate in euro 9.785,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.

Rimini, 31 maggio 2019

Il Presidente  
dott. Francesca Miconi  
(atto sottoscritto digitalmente)

L'Estensore  
dott. Lorenzo-Maria Lico  
(atto sottoscritto digitalmente)

